



# STUDIO LEGALE **M**

**AVV. MARIANNA VETRANO**

Via Veccio, 11 – 80030 - Roccarainola – NA

Tel./Fax 0823751400 Cell. 3209310012

e-mail: avvmariannavetrano@libero.it

pec: avvmariannavetrano86@pec.it

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DEL LAZIO  
ROMA  
SEZIONE TERZA BIS**

**Ricorso**

**con contestuale istanza cautelare ex artt. 55 e 56 c.p.a.**

PER I RICORRENTI:

**CIOFFI FABIO** (C.F. CFFFBA85S06F839X), nato a Napoli il 06/11/1985 e residente in Santa Maria a Vico (CE), alla Via Tredici Monaci n. 65;

**ESPOSITO CARMINE** (C.F. SPSCMN83H27G812F), nato/a POMIGLIANO D'ARCO (NA) il 27/06/1983 e residente in San felice a Cancellò (CE), alla Via Schiavetti, n. 30.

Tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Marianna Vetrano (C.F. VTRMNN86A67A509J) del foro di Nola, elett.te domiciliati presso il Suo Studio Legale sito in Roccarainola, alla via Veccio n. 11, 80030 (NA); la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ex art. 170 cpc al numero di fax 0823751400 e/o ex art. 136 c.p.c. ed ex art. 51 D.L. 112/2008 presso le Caselle PEC del Processo Telematico di cui all'art. 11 D.M. 17/07/2008, ovvero all'indirizzo p.e.c. avvmariannavetrano86@pec.it.

- ricorrenti -

**Contro**

**MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore* in carica, con sede in Roma (RM), Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Portoghesi, n. 12.

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA** (C.F. 80039860632), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Via Ponte della Maddalena, 55, 80142 Napoli.

**UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI NAPOLI**, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Via Ponte della Maddalena, 55, 80142 Napoli.

- resistenti –

nei confronti di

**tutti i DOCENTI SPECIALIZZATI SUL SOSTEGNO risultanti inseriti negli elenchi aggiuntivi di prima fascia delle GPS classe di concorso ADSS scuola secondaria di secondo grado della Provincia di Napoli valide per il gli a.s. 2021/2022**, e, comunque, nei confronti di tutto il personale docente che, in virtù dell'inserimento in graduatoria (elenchi aggiuntivi della prima fascia delle GPS per la classe di concorso ADSS) degli odierni ricorrenti, sarebbero pregiudicati (in termini di posizione in graduatoria) e scavalcati in graduatoria per punteggio dai ricorrenti per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

- potenziali resistenti-

nei confronti del seguente **controinteressato**

**ZEPPETELLA SARA** (CF: ZPPSRA77T57B963G), nata a Caserta (CE) il 17/12/1977 e residente/domicilio in VIA ALCIDE DE GASPERI N. 31 - 81055 - SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), pec zeppetella.sara@pec.it (in graduatoria degli elenchi aggiuntivi di I fascia delle GPS del personale docente classe di concorso ADSS - sostegno scuola secondaria di secondo grado - della provincia di Napoli, nella posizione 38).

\*\*\*\*\*

**Oggetto:** ricorso – previa sospensione o, comunque, concessione di provvedimenti cautelari, con contestuale istanza cautelare - per l'annullamento di atti e provvedimenti adottati dal Miur aventi ad oggetto il mancato inserimento, anche con riserva, dei ricorrenti negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze della provincia di Napoli classe di concorso ADSS - sostegno scuola secondaria di secondo grado - per l'a.s. 2021/2022 con titolo di specializzazione conseguito all'estero, in corso di riconoscimento, nonché la mancata ammissione con riserva dei ricorrenti all'ulteriore corso della procedura di immissione in ruolo straordinaria e di convocazione per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, dalle GPS e dagli elenchi aggiuntivi delle GPS.

In particolare, **l'annullamento:**

- A) della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Prot. n. 25348 del 17.08.2021, con la quale è stata disposta l'improcedibilità delle istanze di riconoscimento prodotte dai candidati in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno esteri o corsi esteri stampati su carta intestata di soggetti (intermediari) privati;
- B) della nota del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale della Campania – Ambito Territoriale di Napoli del 9 agosto 2021 prot. n. 14069; nella parte in cui vengono pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di NAPOLI – posto

sostegno - del personale docente della scuola secondaria di II<sup>a</sup> grado valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, non inserendo gli odierni ricorrenti.

C) dei singoli provvedimenti di esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi, di estremi ignoti, ancorché non comunicati, ma visibili nel sistema telematico del relativo USP;

D) dei singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) emanate dall'Ufficio Scolastico di Napoli;

E) per quanto di ragione dei provvedimenti ministeriali presupposti, e segnatamente:

- del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, di attuazione del precedente;

- la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089, parimenti nella parte in cui non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

E) Nonché per l'annullamento - di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero, e conseguenti.

#### PER IL RICONOSCIMENTO

- del diritto dei ricorrenti all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti di sostegno, mediante l'inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, in corso di riconoscimento”.

E **previa declaratoria, in via cautelare**, del diritto dei ricorrenti all’inserimento degli stessi negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze classe di concorso ADSS per l’a.s. 2021/2022 con titolo di specializzazione conseguito all'estero, in corso di riconoscimento.

#### PREMESSA IN FATTO

- Premesso che i ricorrenti sono dei docenti in possesso di titolo di specializzazione conseguito all'estero, in corso di riconoscimento.

- I ricorrenti hanno inviato richiesta di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS per la classe di concorso ADSS per la provincia di Napoli (come da domanda che si allega);

- tuttavia, con la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Prot. n. 25348 del 17.08.2021, è stata disposta l'improcedibilità delle istanze di riconoscimento prodotte dai candidati in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno esteri o corsi esteri stampati su carta intestata di soggetti (intermediari) privati; inoltre, in data 09/08/2021, con nota del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale della Campania – Ambito Territoriale di Napoli del 9 agosto 2021 prot. n. 14069, sono state pubblicate le

graduatorie degli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle GPS della provincia di Napoli, in cui non risultano inseriti gli odierni ricorrenti, in quanto il Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021, all'art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1, il Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, di attuazione del precedente e la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089 non precisano che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento.

- Dunque, l'Amministrazione ha, difatti, negato ai ricorrenti la possibilità di poter lavorare, anche con riserva, come personale docente sulla classe di concorso ADSS, nonostante abbiano conseguito il titolo di specializzazione estero nei termini e abbiano presentato la relativa richiesta di riconoscimento nei termini, come previsto dall'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 del 10/07/2020 all'art. 7 punto 4, lettera e) secondo cui *“qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”*.

- Nel caso di specie i ricorrenti hanno presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione Generale competente prima che scadesse la domanda per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di prima fascia GPS, pertanto gli stessi hanno tutto il diritto di essere inseriti negli elenchi aggiuntivi delle GPS della provincia di Napoli nella classe di concorso ADSS, come, in casi analoghi, ha sancito lo stesso Tar Lazio con decreto cautelare monocratico n. 4480/2021 del 28/08/2021.

Quindi, il comportamento, tenuto dall'Amministrazione è illegittimo sotto diversi profili, rilevato che il Ministero dell'Istruzione, in palese violazione dei principi giurisprudenziali espressi, persevera nel non inserire gli odierni ricorrenti negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze classe di concorso ADSS per l'a.s. 2021/2022 con titolo di specializzazione conseguito all'estero, in corso di riconoscimento.

\*\*\*\*\*

Tutto quanto sopra premesso, in punto di fatto, gli esponenti chiedono l'accoglimento delle conclusioni svolte nel presente ricorso per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **A) QUESTIONI PREGIUDIZIALI E PRELIMINARI:**

#### **1. Giurisdizione del giudice amministrativo adito.**

In via principale e preliminare si rileva la giurisdizione del giudice adito in quanto, in generale, la giurisdizione dei TAR concerne la legittimità di atti lesivi di interessi legittimi, ed, in casi eccezionali, attiene anche al merito. In alcune materie, come quella del pubblico impiego, tale giurisdizione, oltre che agli interessi legittimi, si estende ai diritti soggettivi, la cui cognizione è normalmente sottratta al giudice amministrativo e riservata al giudice ordinario. Con l'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, la materia del pubblico impiego è stata

sottratta alla cognizione del giudice amministrativo e devoluta a quella del giudice ordinario, fatta eccezione per le controversie in materia di procedure concorsuali, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, per quelle concernenti talune categorie, cosiddette non contrattualizzate, tra le quali rientrano i magistrati, i militari, le forze di polizia, i prefetti, i diplomatici e i docenti universitari.

Nel caso di specie non vi è dubbio che sussiste la giurisdizione del giudice adito in quanto trattasi di controversie relative ai concorsi pubblici, le quali ricomprendono sia quelle di accesso all'impiego – come nel caso di specie - che di passaggio da un livello ovvero da un grado o qualifica a quelli, rispettivamente, superiori, in quanto secondo l'art. 10, comma 1, del T.U. n. 115 del 2002 “controversie...concernenti rapporti di pubblico impiego” ricomprende anche “quelle riguardanti la fase di costituzione del rapporto stesso”.

## **2. Competenza del giudice adito.**

Sussiste la competenza del giudice adito in quanto la sfera di competenza di ciascun TAR comprende i ricorsi volti contro atti di enti o di organi la cui sfera di azione si svolga esclusivamente nell'ambito regionale, nonché i ricorsi che attengano ad atti di organi centrali dello Stato e di enti pubblici ultraregionali, purché gli effetti dell'atto siano territorialmente limitati alla circoscrizione del TAR.

Per gli atti i cui effetti non siano circoscritti in questo modo è competente il TAR della regione in cui ha sede l'ente stesso; per gli atti degli organi centrali dello Stato ha competenza il TAR Lazio.

Nel caso di specie i D.M. che si impugnano sono stati emanati dal Miur, quale organo centrale dello Stato, pertanto la competenza è del TAR Lazio.

## **3. Tempestività del ricorso.**

Il ricorso sicuramente è tempestivo, in quanto lo stesso va notificato all'autorità che ha emanato il provvedimento e ad almeno un controinteressato entro sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento stesso è stato comunicato o, comunque, i ricorrenti ne hanno avuto conoscenza. Nel caso di specie si impugnano e si chiede l'annullamento della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Prot. n. 25348 del 17.08.2021, della nota del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale della Campania – Ambito Territoriale di Napoli del 9 agosto 2021 prot. n. 14069, dei singoli provvedimenti di esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi, di estremi ignoti, ancorché non comunicati, ma visibili nel sistema telematico del relativo USP, dei singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) emanate dall'Ufficio Scolastico di Napoli, del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021, del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, di attuazione del precedente, della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089, nonché di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero, e conseguenti.

Inoltre, secondo l'art. 54 comma 2 del Codice del Processo Amministrativo (D.L. n. 104/2010) “i termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno”.

Infine, a norma dell'art. 21 della legge Tar, (l.1034/1971) il ricorso, con la prova dell'avvenuta notifica, deve essere depositato entro 30 giorni dalla data dell'ultima notifica, a pena di improcedibilità dello stesso.

#### **4. Legittimazione attiva e passiva.**

Sempre in via preliminare si rileva la sussistenza della legittimazione attiva dei ricorrenti ad impugnare gli atti in questione, in quanto gli stessi hanno conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno all'estero, hanno presentato la domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi di prima fascia delle GPS della provincia di Napoli, ma non sono stati inseriti nelle suddette graduatorie. Di conseguenza sussiste l'interesse degli istanti al ricorso, avendo quest'ultimi subito un pregiudizio in quanto non sono stati inseriti nelle suddette graduatorie.

Sussiste anche la legittimazione passiva del Miur, dell'USR Campania e dell'Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, in quanto i D.M. sono stati emanati dal Miur e i ricorrenti hanno scelto, come sede di inserimento negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle GPS, la provincia di Napoli.

#### **B) NEL MERITO:**

##### **1) Violazione di legge.**

##### **a) Violazione della Costituzione Italiana e del principio di uguaglianza.**

L'O.M. n. 60/2020 recante "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciale e d'istituto" ha disciplinato, all'art. 10, i cosiddetti elenchi aggiuntivi. In particolare, la predetta disposizione ha previsto la possibilità, nelle more della ricostruzione delle GPS, per i soggetti in possesso di un titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno conseguito entro il 31 luglio 2021 di richiedere l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di tali graduatorie.

I docenti che hanno conseguito il titolo all'estero, al fine della spendibilità del proprio titolo in Italia, hanno, come noto, l'onere di avanzare istanza di riconoscimento al Ministero competente.

Tali docenti in possesso di titolo estero conseguito prima del 31 luglio 2021 e che hanno inoltrato apposita istanza di riconoscimento dello stesso al Ministero, tra cui gli odierni ricorrenti, hanno partecipato alla procedura di inserimento in prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS, in virtù dell'art. 7, punto 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020, disposizione richiamata dagli atti amministrativi relativi allo svolgimento della procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS nonché dallo stesso decreto di istituzione degli elenchi aggiuntivi delle GPS.

**Dunque, il Decreto Ministeriale n. 51 del 03 Marzo 2021 (ed atti correlati) ha previsto la possibilità – per i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione/specializzazione entro fine luglio 2021 – di richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle G.P.S. prima fascia (e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto) cui si attinge, prioritariamente, ai fini delle supplenze, rispetto alle G.P.S. di seconda fascia e alle G.I. di terza fascia. Ebbene, relativamente ai titoli di abilitazione o specializzazione all'insegnamento, conseguiti all'estero e non ancora omologati in Italia, una grave problematica sta affliggendo quanti – pur avendo inviato la domanda di riconoscimento alla competente Direzione generale ministeriale,**

entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento in graduatoria – a seguito della ripubblicazione delle G.P.S. (e dell'esame della documentazione prodotta), **si son visti escludere dagli “elenchi aggiuntivi di I Fascia”.**

**Tanto è avvenuto sulla base dell'assunto ministeriale**, oggetto di contestazione, **per il quale** – *nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle correlate graduatorie di istituto – possono domandare l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle G.P.S. di prima fascia (e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto) i soli soggetti, con abilitazione/specializzazione estera, che abbiano ricevuto, entro fine luglio 2021, l'effettivo riconoscimento del titolo dal M.I./M.U.R..*

**Eppure l'Ordinanza Ministeriale Madre n. 60/2020** – che ha materialmente istituito, lo scorso anno, le graduatorie provinciali per le supplenze – dalla quale sono promanati gli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia – **all'art. 7 comma 4 lett. E ha statuito che qualora il titolo di accesso (in graduatoria), conseguito all'estero, sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia, ai sensi della normativa vigente, occorre semplicemente dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente, entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento, per poter essere iscritti in graduatoria “con riserva” di riconoscimento del titolo.**

Il modus operandi dell'Amministrazione è illegittimo, in primis perché male interpreta la normativa ed altresì perché appare discriminatoria nei confronti di quanti non hanno avuto modo di partecipare alla procedura di inserimento in prima fascia GPS indetta l'anno scorso.

Dunque, si ritiene discriminante che:

A) Da un lato, con l'O.M. 60/2020, è stato consentito (lo scorso anno) ai possessori di abilitazione/specializzazione estera, non ancora omologata (con istanza di riconoscimento inoltrata entro il termine per la presentazione della domanda di inserimento in G.P.S.), di collocarsi “quanto meno con riserva” in G.P.S. prima fascia;

B) Dall'altro, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 51 del 03 Marzo 2021 (art 1 comma 1 e art. 2 comma 1), è stato inspiegabilmente impedito ai neo abilitati/specializzati all'estero (entro fine luglio 2021) l'inserimento con riserva nell'elenco aggiuntivo alle G.P.S. di prima fascia (e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto), per la semplice circostanza che il “titolo abilitante europeo”, pur in presenza della domanda di riconoscimento, non risulta ancora validato in Italia.

Dunque, nel caso di specie si rileva una palese violazione della Costituzione italiana e del principio di uguaglianza, nonché di parità di trattamento, in quanto chi ha conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in Italia è stato inserito negli elenchi aggiuntivi delle GPS, mentre gli odierni ricorrenti, che lo hanno conseguito all'estero, sono rimasti esclusi dagli elenchi aggiuntivi delle GPS.

Dunque, l'Amministrazione Scolastica non può rifiutarsi di valutare il titolo conseguito all'estero, in corso di riconoscimento con domanda presentata nei termini, ai fini dell'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS, pena disparità di trattamento con i candidati che, nelle

medesime condizioni, sono stati regolarmente inseriti nella prima fascia delle GPS ed hanno conseguito incarichi annuali di insegnamento su posto di sostegno.

Alla luce di quanto sopra, gli atti impugnati sono illegittimi e meritano di essere annullati, previa sospensione cautelare degli stessi, al fine di consentire agli odierni ricorrenti l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS.

**b) Nullità della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Prot. n. 25348 del 17.08.2021, della nota del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale della Campania – Ambito Territoriale di Napoli del 9 agosto 2021 prot. n. 14069, dei singoli provvedimenti di esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi, di estremi ignoti, ancorché non comunicati, ma visibili nel sistema telematico del relativo USP, dei singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) emanate dall'Ufficio Scolastico di Napoli, del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021, del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, di attuazione del precedente, della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089, nonché di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero, e conseguenti, nella parte in cui non consentono di inserire negli elenchi aggiuntivi delle GPS gli odierni ricorrenti.**

Il Tar Lazio, con recente decreto cautelare monocratico n. 4480/2021 del 28/08/2021 ha affermato che i ricorrenti che hanno presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione Generale competente prima che scadesse la domanda per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di prima fascia GPS hanno il diritto di essere inseriti negli elenchi aggiuntivi delle GPS.

Tale annullamento ha efficacia *erga omnes*, atteso che esso ha ad oggetto un atto amministrativo a contenuto generale ed inscindibile. Come è noto, la distinzione fra atti plurimi e collettivi da un lato, e quelli generali dall'altro, sta nel fatto che nel primo caso i destinatari dell'atto, pur essendo molteplici, sono comunque identificabili *a priori*, nel secondo, invece, l'identificazione è possibile solo in un momento successivo rispetto all'emanazione (es. Bandi di concorso). Sotto il profilo processuale, poi, gli atti amministrativi generali, proprio perché rivolti ad una pluralità di soggetti indefinibile *a priori*, sono normalmente insuscettibili di impugnazione autonoma, in quanto inidonei, in assenza di concreti provvedimenti applicativi, a ledere posizioni soggettive individuabili.

In conclusione, l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale produce effetti immediati nei confronti di tutti quei soggetti che, pur non essendo parti processuali per non avere partecipato al processo, siano comunque interessati dall'atto annullato.

Si tratta della categoria degli **atti regolamentari e di quelli generali**, che si distinguono per il loro carattere di **inscindibilità**: gli stessi, infatti, contenendo una **disciplina applicabile ad una platea generalizzata**, determinano comunque la **produzione di effetti erga omnes anche in caso di loro annullamento**.



**Diversamente opinando si verrebbe a creare una disparità di trattamento fra coloro che hanno adito l'A.G.A. e coloro, invece, che non hanno promosso l'azione in giudizio confidando nella corretta interpretazione da parte della Pubblica Amministrazione (id est, il MIUR) della normativa e dei principi generali regolanti il settore, nonché nella spontanea adesione e generalizzata applicazione del “dicta del GA”.**

Alla luce delle suesposte considerazioni, i DD.MM impugnati sono nulli.

**2) Eccesso di potere.**

**a) Per violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 cost.**

Come è noto, il principio di uguaglianza impone all'amministrazione di trattare situazioni, di fatto, identiche allo stesso modo, e diversamente situazioni, al contrario, diverse.

Strettamente connesso a quello di uguaglianza è, poi, il principio di ragionevolezza che impone alla amministrazione di seguire “*un canone di razionalità operativa*” nello svolgimento della propria azione, onde evitare decisioni arbitrarie ed irrazionali. La ragionevolezza impone, dunque, la corrispondenza dell'azione amministrativa ai fini indicati dalla legge, la coerenza con i presupposti di fatto assunti alla base della decisione, la logicità della stessa, oltre che la proporzionalità rispetto ai fini. In definitiva, l'obbligo di ragionevolezza si traduce nel dovere per la Pubblica Amministrazione di porre in essere una attività procedimentale e provvedimentale immune da censure sotto il profilo logico; rispettosa della realtà dei fatti; coerente con i criteri fissati dalla Pubblica Amministrazione. La violazione del principio di ragionevolezza si ripercuote sulla validità del provvedimento quale indice sintomatico dell'eccesso di potere, ove si traduca in una disparità di trattamento.

Ebbene, i DM impugnati presentano evidenti censure anche sotto tale profilo. Gli odierni ricorrenti si trovano, infatti, nella medesima situazione dei destinatari delle ordinanze cautelari del Tar Lazio che, con recente decisione n. 4480/2021 del 28/08/2021, ha affermato che i ricorrenti che hanno presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione Generale competente prima che scadesse la domanda per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di prima fascia GPS hanno il diritto di essere inseriti negli elenchi aggiuntivi delle GPS.

Partendo, dunque, da una identità di situazione di fatto, consistente nel possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, ai ricorrenti, diversamente dalle altre categorie sopra citate, non ancora gli viene consentito di essere inseriti negli elenchi aggiuntivi delle GPS.

E', pertanto, manifestamente illogica, e, quindi, viziata per eccesso di potere ai sensi dell'art.3 Cost, la scelta dell'Amministrazione di discriminare gli odierni ricorrenti.

**b) Per violazione del principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 cost., del diritto all'avvio al lavoro e all'accesso al pubblico impiego di cui all'art. 4 cost.e 51 cost.**

Il comportamento, inoltre, dell'Amministrazione che, continua, a tutt'oggi con i DD.MM impugnati, a discriminare la posizione dei ricorrenti rispetto alle sopra citate categorie, ha rilevanti “ricadute” anche sul buon andamento e l'imparzialità della medesima.

Se la legge stabilisce che coloro che abbiano conseguito all'estero il titolo di abilitazione e/o specializzazione sul sostegno e che abbiano presentato richiesta di riconoscimento dello stesso nei termini, debbano essere inseriti in prima fascia delle GPS con riserva, il comportamento tenuto fin d'ora dall'Amministrazione, che continua ad escludere i ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle GPS, viola palesemente il loro diritto, costituzionalmente garantito, di potere accedere agli uffici pubblici in condizione di uguaglianza e secondo i requisiti stabiliti dalla legge (art. 51 Cost.).

Alla luce dei su esposti motivi, i DD.MM ivi impugnati sono illegittimi e, quindi, meritano di essere annullati.

C) I ricorrenti si riservano di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione di atti.

### **ISTANZA CAUTELARE**

#### ***DOMANDA DI SOSPENSIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI AI SENSI DEGLI ARTT.***

#### ***55, 56, 61 E 98 C.P.A.***

In via cautelare si chiede a codesto Ecc. mo Tar di sospendere i provvedimenti impugnati, ordinando all'Amministrazione resistente ogni conseguente comportamento ed, in particolare, l'inserimento, anche con riserva, degli odierni ricorrenti negli elenchi aggiuntivi delle GPS, nonchè l'ammissione con riserva dei ricorrenti all'ulteriore corso della procedura di immissione in ruolo straordinaria e di convocazione per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, dalle GPS e dagli elenchi aggiuntivi delle GPS.

Rilevato che gli aspiranti inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) posto comune e di sostegno e nei relativi elenchi aggiuntivi possono partecipare, a domanda, alla procedura straordinaria di assunzione, prevista dal decreto legge sostegni-bis. Il Decreto sostegni-bis (articolo 59 commi 4-9, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) prevede una fase straordinaria di assunzioni dalle GPS di 1 fascia. Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il Decreto Ministeriale 242 del 30 luglio 2021 che regola questa procedura. Per quanto riguarda la speciale procedura di assunzioni e supplenze, la platea dei docenti coinvolti sarebbe costituita da:

- a) insegnanti iscritti nella 1 fascia GPS sostegno + elenchi aggiuntivi
- b) insegnanti iscritti nella 1 fascia GPS posto comune + elenchi aggiuntivi che hanno maturato 3 anni di servizio su posto comune nelle scuole statali entro l'anno scolastico 2020/2021 negli ultimi 10 anni (oltre l'anno in corso).

I docenti interessati hanno presentare istanza su POLIS entro il 21 agosto 2021 (h. 23.59).

Per ogni classe di concorso/tipologia di posto nelle singole province si calcolano i posti liberi dopo le normali assunzioni a tempo indeterminato. Si sottrae da questi posti il numero di posti banditi per il concorso ordinario e destinati alle singole province (elenco che ogni provincia dovrà pubblicare). Sui posti rimasti si procede alle assunzioni da GPS di prima fascia (o elenco aggiuntivo).

Coloro che saranno individuati seguiranno questo percorso:

- contratto a TD su posto vacante (31 agosto)
- percorso di formazione e prova
- prova disciplinare con commissione esterna alla scuola, cui si accede dopo valutazione positiva del percorso di formazione e prova
- in caso di valutazione positiva assunzione a tempo indeterminato, retrodatazione giuridica al 1 settembre 2021, conferma nella medesima scuola
- in caso di valutazione negativa percorso formazione e prova, il percorso stesso si ripete; in caso di valutazione negativa della prova disciplinare, decadenza dalla procedura e impossibilità di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

La Prova disciplinare consiste in un colloquio di idoneità volto a verificare, in relazione ai programmi di cui, all'Allegato A al decreto ministeriale 9 aprile 2019, n. 327 per la scuola dell'infanzia e primaria e all'Allegato A al decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201 per la scuola secondaria di primo e secondo grado:

a) per l'insegnamento su posto comune nelle scuole di ogni grado, il possesso e corretto esercizio, in relazione all'esperienza maturata dal docente e validata dal positivo superamento dell'anno di formazione iniziale e prova, delle competenze culturali e disciplinari, relative ai nuclei fondanti delle discipline di insegnamento sottese ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;

b) per l'insegnamento sui posti di sostegno nelle scuole di ogni grado, il possesso e corretto esercizio, in relazione all'esperienza maturata dal docente e validata dal positivo superamento dell'anno di formazione iniziale e prova, delle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata che, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento e delle esigenze di ciascun alunno, individua, in stretta collaborazione con gli altri membri del consiglio di classe, interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione e la piena valorizzazione delle capacità e delle potenzialità possedute dal soggetto in formazione.

Sulla base degli elenchi degli ammessi alla prova disciplinare a seguito del positivo superamento dell'anno di formazione e prova gli USR redigono il calendario dei colloqui, distinti per grado di scuola e tipologia di posto.

Lo svolgimento delle prove si conclude entro il mese di luglio 2022.

Entro questa settimana dovrebbero arrivare le prime comunicazioni inerenti l'attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato. Inoltre in virtù di quanto deciso con il Decreto Sostegni bis, sarà possibile ottenere un contratto valido per l'assunzione a tempo determinato. Le convocazioni saranno valide relativamente ai posti residui in seguito alla chiusura della fase ordinaria delle immissioni in ruolo. Sono contratti che danno diritto, in seguito all'anno di prova e formazione e una ulteriore prova, all'immissione in ruolo valida a partire dall'anno scolastico 2022/23.

Il *fumus* appare chiaramente dimostrato dai motivi del ricorso e non ha bisogno di ulteriori illustrazioni.

Ai fini del cd. *periculum in mora*, si deduce che il mancato inserimento, anche con riserva, degli odierni ricorrenti negli elenchi aggiuntivi delle GPS, nonché la mancata ammissione con riserva dei ricorrenti all'ulteriore corso della procedura di immissione in ruolo straordinaria e di convocazione per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, dalle GPS e dagli elenchi aggiuntivi delle GPS è causa per questi di un danno grave ed irreparabile, atteso che la decisione di merito potrebbe non intervenire *re adhuc integra*, cioè impregiudicata nell'attualità.

Nelle more del giudizio pertanto inizieranno le convocazioni a tempo determinato e i ricorrenti - con il mancato inserimento, anche con riserva, degli odierni ricorrenti negli elenchi aggiuntivi delle GPS, nonché con la mancata ammissione con riserva dei ricorrenti all'ulteriore corso della procedura di immissione in ruolo straordinaria e di convocazione per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, dalle GPS e dagli elenchi aggiuntivi delle GPS - potrebbero rischiare di non ottenere alcun incarico a tempo determinato. Ciò premesso, al fine di evitare che, nelle more del giudizio, si consolidino situazioni che poi, in caso di accoglimento del ricorso, potrebbe risultare difficile, oneroso o addirittura impossibile rimuovere, si chiede all'Ecc.mo T.A.R. di voler disporre ogni idonea cautela.

In particolare:

#### **ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA ex art. 56 cpa**

Appaiono sussistere, altresì, i presupposti di estrema gravità ed urgenza per richiedere la tutela cautelare di cui all'art. 56 CPA.

Il *fumus boni juris*, per quanto sopra illustrato, è evidente, emergendo chiaramente dai motivi del ricorso. Dunque, i motivi di ricorso innanzi svolti giustificano la richiesta cautelare sotto il profilo del *fumus*.

Per quanto riguarda il *periculum*, si evidenzia che il diritto dei ricorrenti all'inserimento, anche con riserva, degli odierni ricorrenti negli elenchi aggiuntivi delle GPS, nonché all'ammissione con riserva dei ricorrenti all'ulteriore corso della procedura di immissione in ruolo straordinaria e di convocazione per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, dalle GPS e dagli elenchi aggiuntivi delle GPS, va tutelato nell'immediatezza, atteso che a breve verranno pubblicati gli esiti della procedura straordinaria di assunzione da GPS nonché le convocazioni per il conferimento delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.

Deriva che, anche qualora nelle more della notifica del ricorso le convocazioni dovessero essere terminate, i ricorrenti avrebbero, comunque, interesse ad ottenere l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, quantomeno per potere essere destinatari di supplenze brevi anche negli anni successivi.

Si ribadisce che l'Amministrazione Scolastica non può rifiutarsi di valutare il titolo conseguito all'estero, in corso di riconoscimento con domanda presentata nei termini, ai fini dell'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS, pena disparità di trattamento con i candidati che, nelle medesime condizioni, sono stati regolarmente inseriti nella prima fascia delle GPS ed hanno conseguito incarichi annuali di insegnamento su posto di sostegno.

Il mancato inserimento dei ricorrenti, anche con riserva, negli elenchi aggiuntivi delle GPS, nonché la mancata ammissione con riserva dei ricorrenti all'ulteriore corso della procedura di immissione in ruolo

straordinaria e di convocazione per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, dalle GPS e dagli elenchi aggiuntivi delle GPS, comporta per gli odierni ricorrenti la perdita della possibilità di stipulare sia contratti a tempo indeterminato sia contratti a tempo determinato, restando gli stessi privi dello stipendio che costituisce per loro l'unica fonte di reddito.

Inoltre, la misura cautelare interinale non comporta significativo pregiudizio all'azione della P.A. ed agli interessi pubblicistici dalla stessa perseguiti.

Devono, pertanto, ritenersi attuali e concreti i requisiti di estrema gravità e di estrema urgenza per la concessione di **misure cautelari monocratiche** ai sensi dell'art. 56 C.p.A. Infatti, in mancanza della misura cautelare monocratica, si verificherebbe in capo ai ricorrenti un pregiudizio irreparabile, prima che il Collegio si possa esprimere sulla istanza cautelare ex art. 55 c.p.a.

Per tali motivazioni, si insiste per l'accoglimento dell'istanza cautelare.

Dunque, sussiste, anche il danno grave ed irreparabile per i motivi sopra evidenziati. Tale gravità ed urgenza, peraltro, è da leggersi anche nell'ottica della mancata chance di stipula di un contratto di lavoro per i ricorrenti.

I motivi di cui sopra, giustificano quindi la concessione di un provvedimento inaudita altera parte di inserimento, anche con riserva, degli odierni ricorrenti negli elenchi aggiuntivi delle GPS, nonchè di ammissione con riserva dei ricorrenti all'ulteriore corso della procedura di immissione in ruolo straordinaria e di convocazione per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, dalle GPS e dagli elenchi aggiuntivi delle GPS e di fissazione dell'udienza in camera di consiglio.

#### **P.Q.M.**

**Si conclude per l'accoglimento del ricorso e, per l'annullamento di tutti gli atti impugnati, per le motivazioni sopra esposte, in fatto ed in diritto, previa sospensione e concessione dei provvedimenti immediati ed urgenti con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese ed onorari di giudizio.**

Si chiede altresì l'accertamento dell'obbligo a provvedere dell'Amministrazione con conseguente condanna della stessa ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. c), all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da attribuire al sottoscritto avvocato antistatario.

Si deposita copia dei seguenti documenti:

- copia dei provvedimenti impugnati (nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Prot. n. 25348 del 17.08.2021, nota del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale della Campania – Ambito Territoriale di Napoli del 9 agosto 2021 prot. n. 14069, elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) emanate dall'Ufficio Scolastico di Napoli, Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021, Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089);

- decreto cautelare monocratico n. 4480/2021 del 28/08/2021 del Tar Lazio.

documenti di cui i ricorrenti intendono avvalersi in giudizio:

- domanda degli elenchi aggiuntivi di prima fascia GPS.

Roccarainola, 30/08/2021

**Avv. Marianna Vetrano**



### **INDICAZIONE DI INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E RECAPITO DI FAX**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, c. 1, c.p.a., il difensore indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata avvmariannavetrano86@pec.it, e il seguente recapito di fax 0823751400 dove intende ricevere le comunicazioni relative al processo.

Roccarainola, 30/08/2021

**Avv. Marianna Vetrano**



### **DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO**

*Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e ss. del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come modificato dalla L. 111/11, si dichiara che il presente giudizio verte in materia di rapporti di pubblico impiego, che il valore della controversia è indeterminato.*

Roccarainola, 30/08/2021

**Avv. Vetrano Marianna**



### **AL PRESIDENTE DEL TAR LAZIO**

#### **ISTANZA PER L'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI**

Sussistono ragioni di urgenza in quanto

Il mancato inserimento dei ricorrenti, anche con riserva, negli elenchi aggiuntivi delle GPS, nonché la mancata ammissione con riserva dei ricorrenti all'ulteriore corso della procedura di immissione in ruolo straordinaria e di convocazione per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, dalle GPS e dagli elenchi aggiuntivi delle GPS, comporta per gli odierni ricorrenti la perdita della possibilità di

stipulare sia contratti a tempo indeterminato sia contratti a tempo determinato, restando gli stessi privi dello stipendio che costituisce per loro l'unica fonte di reddito.

Inoltre, a breve verranno pubblicati gli esiti della procedura straordinaria di assunzione da GPS nonché le convocazioni per il conferimento delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.

Pertanto, si chiede che il Presidente del Tar voglia abbreviare il termine per la fissazione dell'udienza con riduzione proporzionale dei termini per le difese della relativa fase.

Roccarainola, 30/08/2021

**Avv. Vetrano Marianna**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marianna Vetrano', is written over a light blue rectangular background.